

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

**ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO**

**ROMA**

**RICORSO** nell'interesse della prof.ssa **Barbara Bernardini** (cod. fisc. BRNBBR76S61G702U), nata a Pisa, il 21 novembre 1976 e residente in Grosseto alla via Sandro Pertini n. 52, rappresentata e difesa – giusta mandato in calce al presente atto – dall'avv.to Guido Marone (cod. fisc. MRN GDU 78L18 F839D), con il quale elettivamente domicilia in Napoli, alla Via L. Giordano n. 15. Ai sensi dell'art. 136 c.p.a. si indicano i seguenti recapiti ove si chiede siano inoltrate le comunicazioni di Segreteria: fax 081.372.13.20 – Pec guidomarone@avvocatinapoli.legalmail.it

**CONTRO** il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, in persona del Ministro p.t., la Commissione Esaminatrice del concorso per il reclutamento dei Dirigenti Scolastici negli Istituti Scolastici Statali, in persona del Presidente p.t. -

**E NEI CONFRONTI DI:** Prof.ssa Redavid Laura, nata il 10.1.1968 a Mola di Bari (BA) (c.f. RDVLR A68R50F280S) ed ivi residente alla Via Madre Teresa di Calcutta n. 31 (cap 70042);

**NONCHÉ** di tutti i docenti inseriti nella graduatoria di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, che in virtù del nuovo inserimento nella graduatoria di merito della prof.ssa Bernardini verrebbero scavalcati in quanto considerati potenziali controinteressati

1

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

## **PROF. GUIDO MARONE**

### **AVVOCATO**

**PER L'ANNULLAMENTO E/O LA RIFORMA, PREVIA ADOZIONE DI OGNI PIÙ IDONEA MISURA CAUTELARE:** **A)** del decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data, con il quale il MIUR approvava in via definitiva la graduatoria nazionale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, nella parte in cui alla ricorrente risulta attribuito l'erroneo punteggio complessivo pari a 161,75 pt. in luogo dei 169,25 pt. effettivamente spettanti; **B)** del verbale della Commissione esaminatrice, di data e protocollo sconosciuti, con il quale sono stati erroneamente valutati i titoli culturali e di servizio posseduti dalla ricorrente; **C)** del decreto dirigenziale del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 0001229 del 7 agosto 2019, recante rettifica della graduatoria in parola, e dell'elenco allegato, nella parte in cui alla ricorrente viene confermato ancora una volta l'erroneo punteggio complessivo pari a 161,75 pt. in luogo dei 169,25 pt. effettivamente spettanti; **D)** dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, prot. n. 35372 del 1° agosto 2019, con il quale il MIUR comunicava l'avvio delle modalità di scelta della sede da parte dei n. 1984 vincitori, per l'assunzione a decorrere dall'a. s. 2019/2020; **E)** del provvedimento di assegnazione dei vincitori alle Regioni, pubblicato in data 9 agosto 2019 all'esito delle operazioni di interpello; **F)** dell'Avviso del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e

2

#### **Napoli**

Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

#### **Bologna**

Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

#### **Avellino**

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

#### **Roma**

Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

#### **Bari**

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

#### **Nola**

Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

#### **Milano**

Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

#### **Salerno**

Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

#### **Aversa**

Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

formazione, prot. n. 38777 del 28 agosto 2019, con il quale il MIUR invitava i candidati collocati dalla posizione n. 1985 alla posizione n. 2045 ad esprimere le preferenze per l'assegnazione sulle sedi rese disponibili a seguito di rinunce; **G)** del provvedimento di assegnazione dei candidati idonei alle Regioni, pubblicato in data 30 agosto 2019 all'esito dell'ulteriore scorrimento della graduatoria; **H)** dei provvedimenti, di data e protocollo sconosciuti, con i quali l'Amministrazione resistente ha approvato gli esiti delle operazioni concorsuali; **I)** del D.M. 3 agosto 2017 n. 138 e dell'Allegata Tabella A, se e nella parte in cui dovesse essere interpretato nel senso che il servizio svolto quale dirigente scolastico o preside incaricato sia valutabile solo se espletato nelle scuole statali; **L)** del decreto direttoriale della Direzione generale per il Personale Scolastico – MIUR, del 23 novembre 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 90 del 24 novembre 2017), recante bando di indizione del corso-concorso nazionale, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento di dirigenti scolastici presso le istituzioni scolastiche, nella parte in cui disciplina la valutazione dei titoli dichiarati dai candidati, qualora dovesse essere interpretato nel senso di escludere la valutazione dei periodi svolti come Coordinatore delle attività didattiche ed educative nelle scuole paritarie; **M)** di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale siccome lesivo degli interessi della ricorrente;

**CONSEQUENTEMENTE PER L'ACCERTAMENTO E LA DECLARATORIA** del diritto della ricorrente ad essere collocata in graduatoria nella posizione effettivamente

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

corrispondente al punteggio spettante per prove e titoli, figurando così tra i vincitori della selezione concorsuale in turno di nomina per l'a.s. 2019/2020.

**FATTO**

La prof.ssa Bernardini, docente in servizio presso l'Amministrazione resistente, partecipava al concorso pubblico per il reclutamento dei dirigenti scolastici, indetto con D.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259 (**doc. 1**), siccome in possesso dei requisiti di culturali e di servizio.

In data 23 luglio 2018, la ricorrente affrontava i test preselettivi all'esito dei quali veniva ammessa al prosieguo delle operazioni concorsuali, essendosi collocata entro il limite pari a 3 volte i posti messi a concorso (8.700) secondo la soglia di idoneità prevista dalla *lex specialis* (**doc. 2**).

Successivamente, ella superava brillantemente le prove scritte e orali a riprova del possesso di un bagaglio di competenze e conoscenze professionali senz'altro adeguate ad assumere le funzioni direttive.

Terminato l'*iter* procedimentale ed esauriti i colloqui, con nota del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 32565 del 17 luglio 2019 (**doc. 3**), il Ministero resistente rendeva nota la valutazione dei titoli culturali e di carriera.

La ricorrente, quindi, poteva avvedersi dell'erroneo calcolo del punteggio spettante rispetto ai titoli debitamente dichiarati (**doc. 4**), non essendo stato preso in considerazione il servizio prestato con incarichi direttivi per gli aa.ss. 2012/13

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

## PROF. GUIDO MARONE

### AVVOCATO

– 2013/14 e 2014/15, valutabile ai sensi del punto B.1) della Tabella A allegata al D.M. 3 agosto 2017 n. 138 (**doc. 5**).

In particolare, non veniva attribuito alcun punteggio per il servizio svolto quale Coordinatrice per le attività educative e didattiche presso la Scuola secondaria di I grado “*Madonna delle Grazie*”, riconosciuta come istituto paritario *ex lege* 62/2000 (**doc. 6**).

Con decreto dirigenziale del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione – Direzione generale per il personale scolastico, prot. n. 1205 del 1° agosto 2019, pubblicato sul sito istituzionale in pari data (**doc. 7**), il Ministero resistente approvava la graduatoria nazionale di merito nella quale alla ricorrente risultava attribuito il punteggio complessivo pari a 161,75 pt., venendo così confermata la determinazione di ritenere valutabili solo i titoli culturali (ossia il Master in Didattica della Lingua inglese), con assegnazione di 0,50 pt. ai sensi del punto A.8 della richiamata Tabella A, e non anche i titoli di servizio.

In tal modo, quindi, alla ricorrente veniva ad essere operata un’illegitima decurtazione del punteggio pari a 7,5 pt., in virtù della quale ella risultava collocata in graduatoria in una posizione (n. 2.299) decisamente inferiore rispetto a quella cui ella aveva diritto (n. 1.646) con un evidente e grave nocumento, tenuto conto che sarebbe rientrata tra i vincitori della selezione e quindi in turno di nomina già per l’a.s. 2019/2020.

Con successivo decreto dirigenziale del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione,

5

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

prot. n. 0001229 del 7 agosto 2019 (pubblicato in pari data sul sito istituzionale **(doc. 8)**), veniva rettificata la graduatoria di merito che tuttavia risultava essere confermativa in ordine alla posizione della ricorrente, il cui punteggio complessivo (161,25 pt.) era frutto chiaramente della mancata valutazione di alcuni titoli dichiarati.

A riprova di ciò, vale osservare che sempre in data 7 agosto 2019, ai fini dell'accesso civico, veniva pubblicata la graduatoria *de qua* con specificazione del voto attribuito alle prove (scritte e orali) sostenute dai candidati nonché dei titoli culturali e di servizio **(doc. 9)**, ove risultava di palmare evidenza l'illegittimo operato dell'Amministrazione resistente.

In detto elenco, infatti, veniva esplicitato il punteggio complessivo conseguito dalla ricorrente, la cui prova scritta aveva ottenuto 71,25 pt., la prova orale 90 pt., mentre in relazione ai titoli dichiarati erano stati attribuiti soli 0,50 pt. in luogo degli 8 pt. spettanti in applicazione della richiamata Tabella A allegata al DM 138/2017.

A seguito di apposite richieste di accesso e di reclami presentati dai candidati, ivi inclusa la ricorrente **(doc. 10)**, con Avviso prot. n. 41085 del 10 settembre 2019 **(doc. 11)** il Ministero resistente comunicava che avrebbe provveduto, con modalità telematica, a consentire la visualizzazione della valutazione dei titoli operata dalla Commissione.

A seguito di accesso alla piattaforma informatica, quindi, la ricorrente poteva verificare la motivazione (invero erronea) posta a fondamento della mancata

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

valutazione dei titoli di servizio dichiarati, che non erano stati presi in considerazione perché «*L'incarico presso una scuola paritaria non rientra fra quelli previsti dall'art. 477 DLgs 297/194*» (**doc. 12**).

\* \* \* \* \*

Accadeva poi che in data 9 agosto 2019, veniva pubblicato l'elenco delle assegnazioni dei vincitori disposte in esecuzione della procedura telematizzata di interpello e scelta della sede di servizio (**doc. 13**).

Con D.P.R. 23 agosto 2019 (**doc. 14**), quindi, il Ministero resistente veniva autorizzato all'assunzione di n. 2117 dirigenti scolastici, di cui n. 1982 riservati ai vincitori del concorso in parola.

Con successivi avvisi del 28 agosto 2019 (**doc. 15**) e 30 agosto 2019 (**doc. 16**), quindi, il Ministero resistente comunicava le ulteriori assegnazioni a seguito di rinunce dei candidati con scorrimento della graduatoria sino alla posizione n. 2045.

Con ogni evidenza, ben si comprende il pregiudizio prodotto dai provvedimenti impugnati, in quanto la migliore collocazione in graduatoria derivante dalla valutazione dei titoli di servizio avrebbe senz'altro consentito alla ricorrente di figurare tra i vincitori della selezione e quindi di poter ottenere l'ambita immissione in ruolo sul contingente approvato per l'a.s. 2019/2020.

\* \* \* \* \*

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

Avverso i provvedimenti impugnati, ricorre la prof.ssa Barbara Bernardini, rappresentata e difesa come in epigrafe, chiedendone l'annullamento e/o la riforma *in parte qua*, siccome illegittimi per i seguenti

MOTIVI

**- Violazione e falsa applicazione dell'art. 33 Cost. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della L. 10 marzo 2000 n. 62. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 bis del d.l. 5 dicembre 2005 n. 250 (conv. dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27). Violazione e falsa applicazione dell'art. 360 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297. Violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del d.P.R. 9 gennaio 2008 n. 23. Violazione e falsa applicazione dell'art. 1 del D.M. 29 novembre 2007 n. 267. Violazione e falsa applicazione dell'art. 6 del D.M. 10 ottobre 2008 n. 83. Violazione e falsa applicazione di circolari amministrative. Violazione e falsa applicazione della disciplina dettata dai Contratti Collettivi Nazionali di comparto. Eccesso di potere. Motivazione perplessa. Illogicità. Manifesta ingiustizia. Contraddittorietà.**

Come rilevato in fatto, i provvedimenti impugnati sono illegittimi in quanto frutto di un'erronea valutazione dei titoli di carriera dichiarati dalla ricorrente che, nel proprio *curriculum*, poteva vantare lo svolgimento di incarichi direttivi presso un istituto scolastico paritario, sicché ella aveva maturato un'esperienza ed acquisito una competenza professionale assolutamente equiparabile a quella del dirigente scolastico ovvero del preside incaricato ai sensi dell'art. 477 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297.

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

La doglianza impone necessariamente una preliminare illustrazione del ruolo e dei compiti assegnati al “*Coordinatore delle attività educative e didattiche*”, ossia alla figura apicale investita delle funzioni direttive nella scuola paritaria, pur essendo consapevoli che detta figura non ha un profilo ben delineato, dovendo essere ricostruita in base a norme di principio ed a discipline regolamentari di settore o circolari amministrative, stratificatesi negli anni e non strutturate in un complesso ordinamentale omogeneo.

Come noto, in attuazione delle libertà fondamentali sancite dall’art. 33 Cost., l’art. 1 della Legge 19 marzo 2000 n. 62 ha statuito che il sistema nazionale di istruzione è costituito non solo dalle scuole statali ma anche dalle scuole private paritarie, imponendo prescrizioni imprescindibili per assicurare l’uniformità del servizio pubblico *de quo*; prescrizioni, concernenti sia l’aspetto funzionale e didattico sia l’aspetto organizzativo, che sono indefettibili per ottenere il riconoscimento della parità e quindi l’attribuzione del valore legale al titolo di studio rilasciato.

In tal senso, la disciplina in parola stabilisce una sostanziale equiparazione delle figure professionali (docenti e dirigenti) che operano nell’ambito delle scuole private rispetto ai dipendenti dell’Amministrazione statale, prevedendo il medesimo *status* in termini di requisiti di accesso alla professione (abilitazione) e di trattamento giuridico ed economico (disciplina pattizia).

Non a caso si tratta di condizioni la cui sussistenza il Ministero resistente è tenuto a verificare in sede di riconoscimento della parità, come disposto dall’art. 3 del

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

## PROF. GUIDO MARONE

### AVVOCATO

d.P.R. 9 gennaio 2008 n. 23 (e precedentemente dall'art. 1 del D.M. 29 novembre 2007 n. 267).

Al riguardo, vi è una particolare attenzione proprio riguardo alla figura del Coordinatore, rispetto alla quale si impongono specifici requisiti di formazione anche superiori a quelli richiesti allo stesso gestore.

La *ratio* è evidente, tenuto conto che l'attività formativa della scuola non può certo risolversi in una mera giustapposizione delle singole attività di insegnamento, ma invece si configura necessariamente in una dimensione collegiale, nella quale le specificità professionali degli insegnanti vengono orientate proprio dall'azione del Coordinatore.

L'art. 1 *bis*, co. 3 del d.l. 5 dicembre 2005 n. 250 (conv. dalla L. 3 febbraio 2006, n. 27), poi, prevede che questi abbia compiti certificativi aventi rilevanza esterna, dovendo dichiarare che l'alunno ammesso a sostenere l'esame di idoneità non abbia frequentato scuole non paritarie che dipendano dallo stesso gestore o da altro con cui il gestore abbia comunque comunanza di interessi.

Ma non solo. L'art. 6 del D.M. 10 ottobre 2008 n. 83 (**doc. 17**) espressamente delinea, sebbene per sommi capi, le principali funzioni amministrative del Coordinatore che sono sostanzialmente analoghe a quelle del dirigente scolastico. A titolo esemplificativo, si consideri che questi ha il compito di accertare il possesso di adeguata formazione didattica in capo ai docenti muniti di titolo di studio specifico che siano chiamati a svolgere insegnamenti peculiari (lingue

10

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

## PROF. GUIDO MARONE

### AVVOCATO

straniere, tecnologie informatiche, educazione musicale, ecc.) per la realizzazione del Piano dell'Offerta Formativa (art. 6, co. 3).

Non solo. Il Coordinatore può rilasciare certificati che non sono soggetti a legalizzazione della firma (art. 6, co. 6), come in precedenza chiarito anche dalla C.M. 18 marzo 2003 n. 31.

Del resto, proprio con riferimento al rilascio dei titoli di studio, con nota prot. n. 27531 del 16 maggio 2001 (**doc. 18**), il Ministero resistente aveva avuto modo di chiarire che *«Con l'inserimento delle scuole paritarie nel Sistema Nazionale di Istruzione ex lege n. 62/2000, pervengono a questa Amministrazione, attesa soprattutto l'imminenza del termine dell'anno scolastico, numerosi quesiti in ordine alla necessità di individuare la figura giuridica preposta, nell'ambito del nuovo istituto paritario, ad attestare, con la propria firma, il giudizio finale, riportato sull'apposita scheda di valutazione, degli esami di idoneità e di licenza conseguita dall'alunno e quello degli scrutini. Al riguardo, questa Direzione Generale, sulla base delle disposizioni vigenti in tema di parità scolastica, ritiene che a ciascun istituto riconosciuto paritario, analogamente agli istituti statali, debba essere preposto un proprio dirigente scolastico, che assuma tutte le responsabilità connesse alla direzione dell'Istituto. I requisiti richiesti per tale dirigente, considerata la natura giuridica che distingue le scuole paritarie dalle scuole statali, possono essere individuati nella attestata qualificazione professionale specifica alle funzioni svolte, accertata a cura dell'ente gestore tra*

11

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

*personale munito di abilitazione ai sensi della normativa vigente, che ne deve comunicare il nominativo all'Ufficio scolastico regionale perché ne prenda atto».*

Ad ulteriore conforto circa la complessità, importanza e rilevanza delle funzioni svolte dal Coordinatore, poi, milita anche la disciplina dettata dai vigenti Contratti Collettivi Nazionali di comparto il cui rispetto, ai sensi dell'ordinamento di settore, costituisce presupposto inderogabile per il riconoscimento della parità.

Al riguardo, infatti, l'art. 5 della parte II del CCNL ANINSEI 2015 /2018 (**doc. 19**), nel definire la classificazione dei profili professionali, prevede che il Coordinatore sia inquadrato nell'Area III, livello VI B, riferibile ai lavoratori che *«subordinatamente alle direttive del titolare o del legale rappresentante o del Consiglio di amministrazione della società che gestisce l'impresa scolastica, svolgono funzioni ad alto contenuto professionale ed hanno in via continuativa la responsabilità di unità scolastiche la cui struttura organizzativa è di elevata complessità. È richiesto il titolo di laurea e di abilitazione in conformità alla unità scolastica di cui sono responsabili».*

Alla luce del suddetto mansionario ben si comprendono le funzioni apicali concretamente espletate dal Coordinatore il quale, al pari del Dirigente scolastico, costituisce la figura di vertice dell'istituzione scolastica, essendo chiamato a garantire l'unitarietà dell'indirizzo didattico ed il buon andamento delle attività mediante la direzione degli organi collegiali e la gestione del personale.

Ad ulteriore conforto di tale assunto, basti considerare che i regolamenti dell'Istituzione Scolastica gestita dalla Fondazione "G. Chelli" (**doc. 20**),

Napoli  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

Bologna  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

Avellino  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

Roma  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

Bari  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

Nola  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

Milano  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

Salerno  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

Aversa  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

## PROF. GUIDO MARONE

### AVVOCATO

espressamente attribuiscono al Coordinatore funzioni tipiche dell'incarico direttivo, ossia, a titolo esemplificativo e non esaustivo: 1) rilascia l'autorizzazione agli studenti nell'ingresso o uscita dalla aula anticipata e/o posticipata rispetto all'inizio delle lezioni; 2) verifica sulle assenze per malattia degli alunni; 3) presiede l'Organismo di Garanzia sulle sanzioni disciplinari, costituito ai sensi del d.P.R. n. 235/2007; 4) autorizza le uscite didattiche e i viaggi di istruzione previa deliberazione degli organi collegiali; 5) convoca e presiede gli organi collegiali; 6) verifica i risultati ottenuti e gli obiettivi conseguiti dal punto di vista didattico, formativo e gestionale; 7) coordina, dirige e vigila sul personale docente e non docente in servizio; 8) vigila sulla efficienza dei servizi tecnici ed amministrativi; 9) promuove la partecipazione dei genitori alla vita della scuola; 10) è responsabile del regolare e corretto svolgimento dell'attività scolastica.

Orbene, proprio a riprova che l'incarico di Coordinatore nella scuola paritaria sia sovrapponibile a quello di Dirigente scolastico nella scuola statale, appare opportuno segnalare una chiara disposizione normativa, che senza alcun dubbio è volta a dare rilevanza alla professionalità acquisita nel settore privato ai fini della progressione di carriera.

In tal senso, infatti, l'art. 360, co. 6 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 testualmente statuisce che *«Ai docenti di scuole secondarie pareggiate che passino, per effetto della statizzazione o di concorso, alle dipendenze dello Stato, sono applicabili, per quanto si riferisce al periodo di prova, le norme vigenti per i docenti dei ruoli*

13

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

*statali. Ad essi e ai presidi è riconosciuto utile, agli effetti della progressione di carriera, il servizio prestato nelle scuole pareggiate».*

Il tenore letterale della norma *de qua* è assolutamente inequivoco, laddove attribuisce valore a fini giuridici al servizio svolto dai presidi e dai docenti delle scuole paritarie qualora, transitati nei ruoli dell'Amministrazione statale, essi intendano far valere la professionalità acquisita.

Il fondamento di tale previsione affonda nel principio di equi-ordinazione delle scuole paritarie rispetto a quelle statali in quanto costituenti nell'insieme il sistema nazionale di istruzione.

In tal senso, infatti, *«Gli artt. 33 e 34 Cost. esprimono i principi della libertà di insegnamento, dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e della parità dei soggetti accreditati che erogano i servizi; le scuole paritarie sono una parte integrante del sistema nazionale di istruzione e concorrono, con le scuole statali e degli enti locali, al perseguimento di un obiettivo prioritario, e cioè l'espansione della offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita»* (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015, n. 2517).

Pertanto, la piena corrispondenza di compiti, funzioni e *status* dei dipendenti del settore privato, imposta per il rilascio della parità, necessariamente comporta anche l'equivalenza delle posizioni giuridiche.

Alla luce di quanto sin qui rilevato, la motivazione addotta dal Ministero resistente a fondamento del mancato riconoscimento dei periodi di servizio prestati come

## PROF. GUIDO MARONE

### AVVOCATO

Coordinatore si rivela priva di pregio, laddove finisce per circoscrivere irragionevolmente la valutazione dell'esperienza maturata con incarico direttivo soltanto al servizio espletato nella scuola statale, così conculcando la professionalità comunque acquisita nella direzione degli istituti scolastici.

E' di tutta evidenza, infatti, che in ragione dei principi fondamentali di ragionevolezza e uguaglianza (art. 3 Cost.), di imparzialità e *par condicio* (art. 97 Cost.) e soprattutto di tutela della libertà educativa e di insegnamento (art. 33 Cost.), si impone un'interpretazione costituzionalmente orientata della disciplina dettata dalla *lex specialis* e della Tabella A allegata al D.M. 3 agosto 2017 n. 138, nella parte in cui prevede l'attribuzione di 2,5 pt. per ogni anno prestato come Dirigente Scolastico e/o Preside incaricato ex art. 477 del D.Lgs. 16 aprile 1994 n. 297.

Al pari del preside incaricato, infatti, il Coordinatore è un docente munito di particolari requisiti professionali ed esperienze di servizio, cui viene affidata la conduzione di un'istituzione scolastica, con conseguente superiore inquadramento nelle funzioni direttive, sicché l'applicazione del richiamato parametro di valutazione deve necessariamente estendersi anche alle figure operanti nelle scuole paritarie.

Del resto, la funzione del parametro in questione è proprio quella di valorizzare, ai fini della selezione concorsuale, l'esperienza professionale concretamente acquisita dal candidato nell'esercizio di mansioni coerenti con il profilo di

15

#### Napoli

Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

#### Bologna

Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

#### Avellino

Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

#### Roma

Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

#### Bari

Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

#### Nola

Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

#### Milano

Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

#### Salerno

Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

#### Aversa

Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

inquadramento, onde poter individuare il candidato più adeguato e meritevole a svolgere le funzioni dirigenziali.

Ebbene, proprio in tale logica, non risulta giustificata alcuna discriminazione a danno del personale operante nelle scuole paritarie, stante la sostanziale identità dei compiti attribuiti alle figure apicali del settore scolastico.

Ne deriva, quindi, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

**ISTANZA CAUTELARE.**

In ordine al *fumus boni iuris*, si rinvia ai motivi di ricorso che precedono. In merito al *periculum in mora*, va rimarcato che, come rilevato in fatto, che i provvedimenti impugnati sono intrinsecamente suscettibili di arrecare un pregiudizio grave ed irreparabile, dal momento che la mancata valutazione dei periodi di servizio dichiarati ha comportato l'attribuzione di un punteggio sensibilmente inferiore a quello spettante. Di contro, la corretta valutazione dei titoli dichiarati avrebbe consentito alla ricorrente di ottenere 169,25 pt. (in luogo dei 161,75 pt. riconosciuti) di talché ella avrebbe potuto essere collocata in graduatoria in una migliore posizione (**n. 1.646 e non n. 2.299**) con la conseguente immissione in ruolo, venendo a figurare tra i vincitori in turno di nomina per l'a.s. 2019/2020.

Nel bilanciamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, risultano quindi preminenti le esigenze che legittimano l'accesso alla tutela cautelare nelle more della definizione nel merito del presente giudizio.

In tal senso, nulla esclude la possibilità di ottenere *medio tempore* una rettifica provvisoria della valutazione dei titoli mediante l'adozione di una misura

sollecitatoria della riedizione del potere (cd. *remand*) finalizzata a disporre il ricalcolo del punteggio nel rispetto della Tabella A, allegata al D.M. n. 138/2017, trattandosi, come noto, di una tecnica di tutela che si caratterizza proprio per rimettere in gioco l'assetto di interessi definiti con l'atto impugnato, restituendo all'Amministrazione l'intero potere decisionale iniziale senza tuttavia pregiudicarne il risultato finale (cfr. *ex multis* TAR Sicilia, Palermo, Sez. II, 15 ottobre 2018, n. 2104; TAR Campania, Napoli, Sez. II, 5 settembre 2017, n. 4241; TAR Molise, Sez. I, 16 gennaio 2015, n. 5).

Peraltro, valga considerare che nelle more della definizione nel merito del presente giudizio, è tuttora possibile ed anzi auspicabile garantire anche le conseguenti utilità derivanti dal superiore collocamento in graduatoria.

Infatti, preme evidenziare che nelle diverse sedi regionali sono numerose le sedi di servizio tuttora vacanti e disponibili in quanto coperte mediante incarichi di reggenza conferiti a dirigenti scolastici già di ruolo (**doc. 21**), sicché l'accoglimento della misura cautelare non determina alcun pregiudizio all'erogazione del servizio scolastico, né tanto meno una modifica degli incarichi dirigenziali già conferiti.

**P Q M**

Si conclude per l'accoglimento del ricorso e della annessa domanda cautelare. Con le conseguenze di legge anche in ordine a diritti, onorari e spese di giudizio.

Ai sensi dell'art. 13 del d.p.r. 30 maggio 2002 n. 115, si dichiara che la presente controversia concerne un rapporto di pubblico impiego e, pertanto, viene corrisposto il contributo unificato di iscrizione pari ad € 325,00.

Napoli – Roma, 24 ottobre 2019

(avv. Guido Marone)

**Istanza di autorizzazione alla notificazione del ricorso per pubblici proclami ex art. 41, co. 4 cod. proc. amm..**

Il sottoscritto avv. Guido Marone, quale difensore e procuratore della ricorrente,  
premessò che

- la presente azione è finalizzata ad ottenere l'inserimento del ricorrente nella vigente graduatoria di merito del concorso pubblico per il reclutamento di dirigenti scolastici, indetto con d.D.G. 23 novembre 2017 n. 1259, sicché, nel rispetto del principio del contraddittorio, il ricorso introduttivo del giudizio deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati siccome figuranti in detta graduatoria e passibili di essere pregiudicati dall'eventuale accoglimento della domanda proposta;
- la notifica del ricorso nei modi ordinari è impraticabile o comunque oltremodo gravosa, non essendo possibile individuare il novero effettivo dei controinteressati, nonché reperire residenze e domicili certi nei tempi ristretti previsti dal rito cautelare;

18

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

**PROF. GUIDO MARONE**

**AVVOCATO**

- secondo indirizzo consolidato del Giudice Amministrativo, formatosi anche in giudizi analoghi a quello di cui è causa (cfr. ex multis T.A.R. Lazio, Sez. III Bis, decreto cautelare n. 4756/2016 del 12 agosto 2016), l'onere di integrazione del contraddittorio può essere assolto mediante notificazione per pubblici proclami da effettuare con pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione resistente (sia nella sede centrale che in quelle territorialmente competenti) di copia integrale del ricorso, del decreto monocratico e dell'elenco dei controinteressati;

chiede

all'Ill.mo Presidente del T.A.R. Lazio, Roma, affinché voglia autorizzare ai sensi dell'art. 41, co. 4 cod. proc. amm. lo scrivente avvocato ad effettuare la notifica del presente ricorso per pubblici proclami mediante pubblicazione degli atti sul sito web dell'Amministrazione resistente.

Napoli-Roma, 24 ottobre 2019

(avv. Guido Marone)

Firmato digitalmente da MARONE GUIDO  
Ruolo di Avvocato  
Organizzazione ORDINE DEGLI AVVOCATI DI NAPOLI  
Data: 2019.10.24 15:06:11

Il sottoscritto difensore dichiara che le copie analogiche utilizzate per la notifica in proprio, ai sensi dell'art. 7 della L. 21 gennaio 1994 n. 53, sono conformi all'originale digitale nativo del presente atto.

Napoli-Roma, 24 ottobre 2019

(avv. Guido Marone)

19

**Napoli**  
Via L. Giordano n.15 - 80127  
Tel. 081 229 83 20

**Roma**  
Via A. Salandra n. 18 - 00187  
Tel. 06 442 72 294

**Milano**  
Largo F. Richini n. 6 - 20122  
Tel. 02 582 15 254

**Bologna**  
Via A. Masini n. 12 - 40126  
Tel. 051 021 64 38

**Bari**  
Corso V. Emanuele n. 30 - 70122  
Tel. 080 880 73 28

**Salerno**  
Via T. Prudenza n. 7 - 84131  
Tel. 089 097 83 47

**Avellino**  
Via F.lli Urciuoli n. 4 - 83100  
Tel. 0825 168 70 34

**Nola**  
Via G. Imbroda n. 67 - 80035  
Tel. 081 229 83 20

**Aversa**  
Via G. Verdi n. 13 - 81031  
Tel. 081 229 83 20

### **Avviso**

La pubblicazione viene effettuata in esecuzione dell'ordinanza cautelare n. 14622/2019 del 20 dicembre 2019, emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sez. IIIbis, nel giudizio RGN 13817/2019.

Lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito [www.giustizia-amministrativa.it](http://www.giustizia-amministrativa.it) attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio-Roma" della sezione "T.A.R."